



# COMUNE DI MASSAROSA

Provincia Di Lucca

**Ordinanza N. 40**  
**Data di registrazione 29/04/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA COMUNE DI MASSAROSA N. 39 DEL 27/04/2020. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA VENDITA PER ASPORTO DELLE BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI. INTEGRAZIONE**

SEGRETERIA DEL SINDACO

## AREA PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

### IL SINDACO

Vista l'ordinanza n.37/2020 con la quale la Regione Toscana ha disposto: “ La chiusura nei giorni di sabato 25 aprile 2020 (Festa della Liberazione) e di venerdì 1°maggio 2020 (Festa dei Lavoratori) di tutti gli esercizi commerciali di cui all'art.olo 13, comma 1, lett. d), e) , f) e g) della legge regionale Toscana 62/2018 nonché le rivendite di generi di monopolio. E' confermata l'apertura di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie;

Vista l' Ordinanza n. 41 del 22.04.2020, con la quale la Regione Toscana ha inteso consentire la possibilità di effettuare la vendita di cibo da asporto, sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, dietro l'osservanza di specifiche e stringenti misure che qui si riepilogano:

- necessità di previo appuntamento telefonico o *online*;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto;

Richiamata la propria ordinanza n.39 del 27.04.2020 in merito alla vendita per asporto delle bevande da parte degli esercizi autorizzati;

Visti i chiarimenti relativi all'Ordinanza Presidente Regione Toscana 41/2020, inviati da ANCI Toscana con email) con i quali ha specificato quanto segue: L'ordinanza n. 41 del 22 aprile 2020 dispone che, a partire dal 24 aprile 2020, gli esercizi di somministrazione di alimenti e le attività artigiane possono effettuare la vendita per asporto. L'ordinanza citata ha previsto tale possibilità soltanto relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti, escludendo gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi, limitando la possibilità di vendita per asporto soltanto agli alimenti. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 10 aprile 2020. Oltre agli esercizi di somministrazione di cui all'art. 47 della L.R. 62/2018 (nei limiti sopra descritti), possono effettuare la vendita per asporto le attività artigiane alimentari quali, a titolo di esempio: rosticcerie, piadinerie, friggitorie,

gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio e simili. La vendita per asporto può essere effettuata anche dagli alberghi con ristorante di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), numero 5) della L.R. Toscana 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), se abilitati alla somministrazione al pubblico ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. Toscana 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). In tutte le attività descritte è vietato il consumo sul posto e la vendita per asporto deve essere effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Tutte le suddette attività, ai sensi dell'ordinanza n. 37/2020, potranno effettuare la vendita per asporto (oltre alla consegna a domicilio) anche il 25 aprile e il 1° maggio pp.vv., in quanto l'obbligo di chiusura al pubblico è previsto solo per gli esercizi commerciali (siano essi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture o centri commerciali), che negli altri giorni possono rimanere aperti essendo compresi nell'allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020. Nelle festività suddette potranno, infine, restare aperte le rivendite di giornali (limitatamente alla vendita dei prodotti editoriali), le farmacie e le parafarmacie.

Ritenuto pertanto di consentire la vendita per asporto (oltre alla consegna a domicilio) anche il 1° Maggio per gli esercizi di somministrazione, attività artigiane e gli alberghi con ristoranti, come specificato nei chiarimenti citati;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

## **ORDINA**

di integrare la propria ordinanza n.39/2020, disponendo che per tutte le attività citate in premessa, ai sensi dell'ordinanza n.37/2020, sia consentita la vendita per asporto (oltre alla consegna a domicilio) **anche il 1° Maggio p.v.**, in quanto l'obbligo di chiusura al pubblico è previsto solo per gli esercizi commerciali (siano essi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture o centri commerciali), che negli altri giorni possono rimanere aperti essendo compresi nell'allegato 1 al DPCM 10 aprile 2020.

Si dà atto che la presente ordinanza

- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Il Corpo di Polizia Municipale di Massarosa e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Viareggio, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lucca, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Lucca, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**il Sindaco**  
COLUCCINI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)

**il Sindaco**  
COLUCCINI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)